

Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

Premesso che:

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;

- il programma triennale in argomento, contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

Posto che l'art. 5, comma 8, del Decreto citato prevede in caso di assenza di lavori pubblici, le amministrazioni ne danno comunicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e sui siti informatici previsti dall'art. 21, commi 7 e 29, del D.Lgs. n. 50/2016;

SI COMUNICA

*che Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 **non è stato** redatto in quanto nel triennio biennio non sono previste realizzazione di lavori pubblici per il periodo 2022 – 2024 di importo stimato pari o superiore a 100.000 €*